



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE

“Segretariato Generale della Presidenza”

Gruppo di Lavoro interno alla Conferenza dei Direttori

componenti: Filomena Ibello, Eliana Marcantonio, Paolo Minazzi, Elena Sico

Programma Triennale per la Trasparenza e L’Integrità 2014-2016



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014 – 2016

1. Introduzione

- 1.1 Organizzazione e Funzioni dell'Amministrazione Regionale
- 1.2 Strutture interne

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

- 2.1 - Obiettivi strategici in materia di trasparenza
- 2.2 - Collegamenti con il Piano delle Prestazioni
- 2.3 - Strutture regionali coinvolte
- 2.4 - Modalità di coinvolgimento degli *Stakeholder*
- 2.5 - Termini e le modalità di adozione del Programma

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

- 3.1 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati
- 3.2 - Organizzazione e risultati delle Giornate della trasparenza

4. Processo di attuazione del Programma

- 4.1 - Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati
- 4.2 - Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati
- 4.3 - Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza
- 4.4 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- 4.5 - Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza
- 4.6 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"
- 4.7- Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

5. Dati ulteriori

- 5.1- Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno e nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013

PREMESSA

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, stante il ristrettissimo tempo a disposizione per la predisposizione stessa, è stato stilato per porre rimedio alle inadempienze in cui la Regione è in corsa non avendo proceduto in tempo utile all'individuazione del Responsabile della Trasparenza.

Il programma è stato redatto in forma necessariamente non prolissa e affida all'allegato I l'esplicitazione schematica dei propri contenuti.

La snellezza e la schematicità non sono di pregiudizio alla completezza che si auspica sia piena.

L'Aquila, li 27 Novembre 2014

Il Gruppo di lavoro

1. INTRODUZIONE

1.1 Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione Regionale

Il programma di governo della Decima Legislatura regionale annovera tra i propri obiettivi strategici il rilancio e la modernizzazione dell'Abruzzo e per ottenere tale risultato si è ritenuto imprescindibile sostituire al modello vigente sin dal lontano anno duemila, un'organizzazione della struttura amministrativa più snella e più aderente ai principi contenuti nel D.Lgs. 165/2001. Tutto ciò anche al fine di accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale, razionalizzare il costo del lavoro e realizzare un migliore utilizzo delle risorse umane disponibili.

Ciò premesso, al fine di avviare un riordino complessivo dell'organizzazione regionale, si è provveduto all'adozione della legge regionale 26 agosto 2014, n. 35 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla L.R. del 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

Con la novella legislativa è stata dunque introdotta nell'ordinamento regionale l'organizzazione dipartimentale che supera e sostituisce le previgenti direzioni. È stata altresì prevista, quale struttura amministrativa di vertice, la Direzione generale, cui è stato affidato il compito, tra l'altro, di garantire celerità nella gestione dei procedimenti amministrativi regionali e tempestività nelle decisioni pubbliche. A dette strutture apicali sono affiancate, in posizione autonoma per garantire l'indipendenza normativamente prevista, il Gabinetto di Presidenza, il cui dirigente risponde direttamente al Presidente della Regione, il servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile" ed il servizio "Avvocatura regionale". In ossequio alle nuove previsioni normative - art.26, commi 1 e 3, della L.R. 26 agosto 2014, n. 35 - con la deliberazione di Giunta regionale 17 ottobre 2014 n. 664 sono state poi disciplinate le strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale, denominate "Uffici di Diretta Collaborazione" disciplinandone la costituzione, l'organizzazione, le competenze e la consistenza della relativa dotazione organica. Con successiva D.G.R.A. n. 681 del 21 ottobre 2014 sono stati invece definiti, nell'ambito delle macrocompetenze che, rispetto alle diverse strutture regionali, sono state individuate dal medesimo atto di Giunta, i programmi che i singoli sono chiamati realizzare.

La nuova organizzazione della struttura amministrativa regionale è dunque proiettata a conseguire certezza di ruoli, di tempi e di responsabilità e di procedere ad un ammodernamento della macchina amministrativa regionale, da conseguirsi anche attraverso un'adeguata distribuzione delle competenze ed una crescente consapevolezza della responsabilità di risultato, da raggiungersi attraverso il fattivo contributo di ciascuna risorsa umana.

Nel rispetto delle linee di indirizzo delineate nei documenti programmatici e di bilancio compete, invece, all'Organo di direzione politica:

- a) definire gli obiettivi generali ed i risultati che devono essere raggiunti dalle diverse strutture regionali e dagli Enti ed Aziende istituite dalla Regione, con l'indicazione delle scale di priorità, anche attraverso l'emanazione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e l'adozione di atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di normative generali;
- b) individuare ed approvare programmi e piani di rilevante interesse regionale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici in relazione ai documenti di programmazione e pianificazione approvati dal Consiglio regionale;
- c) emanare direttive generali finalizzate a rendere omogenea l'azione amministrativa e la gestione;
- d) curare i rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, fatte salve le competenze proprie della dirigenza;
- e) richiedere i pareri alle Autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- f) effettuare le nomine, le designazioni ed atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni;
- g) formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze e provvedimenti analoghi;
- h) determinare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché la loro distribuzione fra le Direzioni e i Dipartimenti;
- i) ridefinire e ridurre le Direzioni e i Dipartimenti;
- j) conferire gli incarichi delle Direzioni e dei Dipartimenti della Giunta regionale e, di intesa con i Direttori, gli incarichi relativi ai Servizi;
- k) graduare le posizioni economiche dirigenziali;
- l) determinare la composizione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata del personale del Consiglio e della Giunta e nominare i componenti;
- m) risolvere eventuali conflitti di competenze tra le Direzioni e i Dipartimenti della Giunta regionale;
- n) verificare la rispondenza dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e nella gestione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti.

Gli Organi di direzione politica, anche sulla base delle proposte dei Direttori regionali, sono inoltre competenti a definire ed aggiornare periodicamente gli obiettivi, i programmi ed i progetti di ciascuna Direzione regionale, specificando le corrispondenti scale di priorità ed i tempi massimi di attuazione e assegnano ai Direttori le risorse a ciò destinate individuate nei pertinenti capitoli di bilancio. Inoltre, in applicazione di quanto previsto dalla legge di organizzazione, il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, nel quadro dei programmi amministrativi e degli obiettivi e degli indirizzi generali, sovrintendono alla organizzazione ed al funzionamento del sistema amministrativo.

1.2. Strutture interne

Secondo quanto stabilito dall'art. 8 della precitata legge 14 settembre 1999, n. 77, l'Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale è informata ai seguenti criteri:

- omogeneità di funzioni;
- programmazione e controllo per orientare il sistema alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati e, più in generale, al soddisfacimento del pubblico interesse.

La stessa norma prevede, inoltre, che le strutture organizzative della Giunta regionale siano così articolate:

- a) strutture permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;
- b) strutture temporanee, preposte all'attuazione di specifici programmi e/o alla realizzazione di progetti innovativi o sperimentali;
- c) strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi

A loro volta le strutture organizzative permanenti sono articolate in:

- a) Direzione generale della Regione;
- b) Dipartimenti della Giunta;
- c) Servizi;
- d) Uffici.

Le specifiche competenze della Direzione generale della Regione e dei Dipartimenti della Giunta regionale sono state definite, come già precisato, con la deliberazione 681/2014 della Giunta medesima.

- I Dipartimenti della Giunta regionale sono unità organizzative complesse e articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale. I Dipartimenti della Giunta non possono essere superiori al numero dei componenti gli organi dell'Esecutivo regionale e tengono conto dell'articolazione del programma di governo della Regione;
- i Servizi sono unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle dei Dipartimenti e sono individuati sulla base di specifiche funzioni omogenee. I Servizi della Giunta non possono essere superiori a 120 unità;
- gli Uffici sono unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento delle funzioni individuate nell'art. 8 del contratto per la revisione del sistema di classificazione del personale delle Regioni e degli Enti locali. Gli Uffici non possono essere complessivamente inferiori al doppio dei Servizi. In caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi continuativi, senza diritto al percepimento della retribuzione, il titolare dell'Ufficio può essere provvisoriamente sostituito con altro responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla Direzione medesima o al Dipartimento medesimo e con provvedimento formale del Direttore, su proposta del Dirigente di riferimento. Per il periodo della sostituzione, al Funzionario incaricato compete una retribuzione di risultato pari, al massimo, al 50 per cento dell'indennità di posizione organizzativa prevista per l'Ufficio, tenuto conto dei risultati e della valutazione

La responsabilità della Direzione Generale, dei Dipartimenti e dei Servizi è attribuita a dirigenti. La responsabilità degli Uffici è attribuita a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto relativo al personale del comparto Regioni - Autonomie locali

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

I dati pubblicati sul sito istituzionale devono corrispondere ai dati oggetto di obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e delle indicazioni fornite dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nonché, alle delibere dell'ANAC. Il principale strumento che le pubbliche amministrazioni utilizzano con crescente diffusione, per ampliare il proprio livello di trasparenza, è quello di veicolare le informazioni ed i servizi resi ai cittadini/utenti attraverso i siti

web istituzionali che, acquisita una sempre maggiore importanza, rappresentano ormai il principale *ufficio di relazione* di ogni Amministrazione. Il risvolto di tale approccio è rintracciabile nell'esigenza, non meno rilevante, che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, in ossequio alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In ragione delle sopra espresse considerazioni l'aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avverrà ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazione di documenti urgenti. A tal fine le singole strutture assicurano l'aggiornamento dei dati di propria competenza ed il Sistema Informativo Regionale (SIR) provvederà ad effettuare la relativa pubblicazione.

L'Amministrazione Regionale in ossequio alla vigente normativa ed in aderenza alle politiche decise dal nuovo Esecutivo è fortemente orientata a perseguire e diffondere la cultura dell'integrità e della legalità, anche attraverso la comunicazione agli stakeholder degli obiettivi strategici, le azioni poste in essere per conseguirli ed il risultato raggiunto così come desumibile dal monitoraggio periodico. Gli stakeholder dell'Amministrazione Regionale sono rappresentati dai dipendenti e relative rappresentanze sindacali unitarie e dai cittadini/utenti, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria. In tale ottica, il Programma per la Trasparenza rappresenta per l'amministrazione uno stimolo a migliorare costantemente anche la qualità delle informazioni messe a disposizione degli stakeholder interni ed esterni.

2.2 Collegamenti con il Piano delle Prestazioni

L'adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza rappresenta un focus di fondamentale interesse per la valutazione delle prestazioni delle risorse umane regionali ed è finalizzato ad assicurare la conoscenza a tutti gli *stakeholder* dell'azione amministrativa regionale

Il Programma per la trasparenza e l'integrità costituisce, pertanto, parte integrante dell'intera pianificazione strategica e operativa dell'Amministrazione regionale. Infatti la promozione dei maggiori livelli di trasparenza, tradotta in azioni, deve costituire una componente fondamentale del Piano delle Prestazioni, unitamente alla Relazione di Monitoraggio che annualmente sarà pubblicata sul sito istituzionale.

2.3 Strutture regionali coinvolte

La predisposizione del Programma per la Trasparenza e l'assolvimento degli obblighi in materia vedono il coinvolgimento di tutte le strutture organizzative della Giunta che, su iniziativa degli

uffici competenti in materia di organizzazione e degli uffici competenti in materia informatica, sono tenuti ad assicurare ogni più ampia collaborazione.

In esito alle prescrizioni normative vigenti, la responsabilità in materia di trasparenza è ascritta al Direttore Generale, per la cui nomina è in corso apposita procedura di selezione.

2.4 Modalità di coinvolgimento degli *stakeholder*

Al fine di rendere possibile un ascolto attivo degli *stakeholder* interni (dipendenti e relative rappresentanze sindacali unitarie) ed esterni (cittadini/utenti, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria), l'Amministrazione regionale attiva, sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" una sottosezione dedicata, dove sarà possibile richiedere informazioni e fare comunicazioni in merito alla tematica relativa alla trasparenza amministrativa.

Tale modalità partecipativa consentirà di individuare i profili di trasparenza che rappresentino un reale e concreto interesse per la collettività.

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Per quanto attiene alla modalità di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono state svolte a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- 1) Si è tenuta, in data 7 giugno 2013 su iniziativa dell'Avvocatura Regionale-Ufficio Documentazione e Biblioteca, una giornata di approfondimento tecnico-giuridico dal titolo: "Orientarsi tra trasparenza, obblighi di pubblicazione e dati aperti: una bussola per la P.A.", indirizzata ai direttori, dirigenti e funzionari della Giunta. L'evento, nel corso del quale sono stati analizzati gli obblighi di pubblicazione di dati nei siti istituzionali degli enti pubblici confluiti nel D. Lgs. n.33/2013, ha consentito un primo approccio ai nuovi adempimenti introdotti dal decreto;
- 2) Pur in assenza del Responsabile per la trasparenza e in mancanza dello specifico Programma, gli uffici della Giunta, supportati dalla Struttura Speciale "Sistema Informativo Regionale" (S.I.R.), si sono fatti carico di avviare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione ed hanno provveduto, laddove possibile in mancanza della suddetta figura e del Programma, ad effettuare le pubblicazioni prescritte. Tale comportamento lavorativo, seppure improntato alla massima diligenza, non ha potuto soddisfare pienamente gli obblighi previsti per le regioni. Allo scopo di corrispondere anche a quanto richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione si è provveduto a migliorare e completare la piattaforma informatica regionale che consente la pubblicazione sul sito istituzionale di quanto dovuto;

- 3) La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale è stata, quindi, riorganizzata per adeguarla allo schema previsto dal D.Lgs. n.33/2013 e dalle specifiche deliberazioni ANAC;
- 4) Assunta la data del 28 novembre 2014 quale termine ultimo per recuperare i ritardi della Giunta regionale d'Abruzzo nella predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è stata convocata la Conferenza dei Direttori che, nella seduta del 7 novembre 2014, preso atto dello stato dell'arte e fattosi carico della necessità di porre rimedio all'inadempimento derivato dalla mancata nomina del Responsabile della Trasparenza e dalla conseguente mancata predisposizione del Programma, ha costituito al proprio interno un gruppo di lavoro con lo scopo di provvedere, in tempi ristrettissimi, alla redazione del programma stesso di rimetterlo al Segretariato Generale della Presidenza per la prescritta consultazione partenariale e il successivo inoltro all'approvazione della Giunta regionale, tenendo informata l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il vigente quadro normativo in materia di trasparenza dispone che nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità le amministrazioni pubbliche prevedano iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, il rispetto del principio di legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Le iniziative a sostegno della trasparenza, della legalità e della promozione della cultura dell'integrità si estrinsecano, innanzitutto, nella formazione continua del personale regionale attraverso sessioni di formazione interna volte alla conoscenza della normativa sulla trasparenza e alla sua attuazione, oltre che alla promozione e diffusione dei contenuti del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*. Nel triennio 2014-2016 proseguirà l'attività di approfondimento attraverso l'organizzazione di giornate seminariali interne nelle quali sarà trattata la tematica della trasparenza amministrativa ed approfonditi gli obblighi di pubblicazione previsti nel *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*.

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

L'organizzazione annuale di una Giornata della Trasparenza, organizzata dal Responsabile e rivolta agli stakeholder interni ed esterni dell'Amministrazione regionale, comporterà il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- a) il personale regionale e le relative rappresentanze sindacali interne;
- b) le Organizzazioni sindacali;
- c) le associazioni di categoria.

In questa occasione saranno presentati e diffusi i contenuti del Piano della Prestazioni, del Programma triennale sulla trasparenza e sarà presentato la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ai predetti soggetti e raccolti suggerimenti per il miglioramento.

Tale "Giornata della Trasparenza" rappresenterà, altresì, un momento fondamentale di confronto e di ascolto per conseguire alcuni degli obiettivi fondamentali della trasparenza quali quelli di seguito indicati:

- a) la partecipazione dei cittadini e delle associazioni per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti;
- b) il coinvolgimento dei cittadini e degli operatori nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi.

4. Processo di attuazione del programma

4.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati

Ciascun dirigente competente per materia ed attività è individuato quale responsabile della trasmissione, al Servizio informatico competente per la gestione della sezione "Amministrazione trasparente", dei documenti e dei dati da pubblicare nella predetta sezione in adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs. n° 33/ 2013.

L'allegato "1" al presente Programma triennale, costituisce parte integrante dello stesso e reca la specificazione nel dettaglio di ciascun obbligo di adempimento, individuando i responsabili di cui trattasi. Nell'Allegato "1" del presente Programma sono indicati infatti tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, organizzati secondo quanto disposto dalle delibere ANAC; accanto a ciascun obbligo è indicata la struttura responsabile della trasmissione dei dati e della relativa pubblicazione, alla luce dell'attuale assetto organizzativo.

4.2. Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

In stretta osservanza di quanto stabilito dal programma e, nello specifico, dall'allegato "1" dello stesso, ciascun dirigente competente per materia ed attività, adempie agli obblighi del Programma relativi ai dati oggetto di pubblicazione e ne garantisce l'aggiornamento. Ne garantisce, inoltre, l'integrità, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

4.3. Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza, ove necessario al fine di migliorare la qualità dell'attività, può richiedere alle singole strutture l'individuazione dei referenti per la trasparenza e specificare, con propria disposizione interna, eventuali specifiche modalità di coordinamento, nella materia, degli Uffici regionali.

4.4. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

In stretta osservanza di quanto stabilito dal programma e, nello specifico, dall'allegato "1" dello stesso, ciascun dirigente competente per materia ed attività, adempie agli obblighi del Programma, ivi compresi gli obblighi relativi a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza

Il programma individua nell'Allegato "1" la denominazione delle sezioni e sotto-sezioni con i relativi contenuti oggetto di pubblicazione, i soggetti responsabili della produzione degli atti/documenti da pubblicare e quelli preposti alla pubblicazione degli stessi, precisando i tempi previsti per la pubblicazione e la frequenza di aggiornamento. Ciascun dirigente competente per materia ed attività adotta misure idonee ad assicurare la tempestività dei flussi informativi. Sono quindi i Dirigenti, in relazione ai propri adempimenti, ad individuare ed attuare le misure per

assicurare i flussi informativi nel rispetto delle linee organizzative in cui si struttura la sezione “Amministrazione trasparente” e dei vincoli normativi di pubblicità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità esige, poi, un’attività di monitoraggio periodico sia da parte dei soggetti interni all’amministrazione sia da parte di soggetti esterni (Organismo Indipendente di Valutazione - OIV). Di seguito se ne delineano i principali contenuti:

a) Monitoraggio interno

La Giunta Regionale individua nella persona del Responsabile della Trasparenza il soggetto incaricato di effettuare il monitoraggio interno delle attività del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Il monitoraggio avrà cadenza annuale e riguarderà il processo di attuazione del Programma illustrato mediante redazione di apposito report relativo sia allo stato di attuazione del Programma, sia all’utilità ed usabilità dei dati inseriti. Saranno analizzati i seguenti fattori:

- **costante aggiornamento**
- **completezza**
- **tempestività**
- **comprensibilità**
- **omogeneità**
- **formato dei dati pubblicati: aperto o rielaborabile**

Il Responsabile della trasparenza potrà effettuare controlli a campione per verificare l’aggiornamento delle informazioni pubblicate.

b) Audit dell’OIV

All’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) spettano compiti di verifica degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità.

La verifica è svolta anche attraverso un’attività di audit il cui risultato è reso noto mediante pubblicazione del “Documento di Attestazione”, della “Griglia di Rilevazione” e della “Scheda di Sintesi”(redatti nel pieno rispetto delle indicazioni della ANAC) in un’apposita sezione sul sito istituzionale regionale “Amministrazione Trasparente”, nella sezione di I livello “Disposizioni Generali”, nella sezione di II livello “Attestazioni OIV ”.

4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”

Il Responsabile per la trasparenza, con il supporto del Servizio per l'informatica competente, adotta misure di monitoraggio degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Può, ove ritenuto utile allo scopo, curare la predisposizione di un questionario, finalizzato all'acquisizione, in collaborazione con l'URP, di elementi informativi relativi all'effettivo utilizzo dei dati da parte dei visitatori della sezione "Amministrazione Trasparente".

4.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

La richiesta di "accesso civico" non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della Trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione regionale assicura la piena disponibilità del diritto di accesso pubblicando le modalità di esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Provvede altresì all'indicazione del nome di titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con precisazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

5. Dati ulteriori

Il Decreto Legislativo n.33/2013 definisce i contenuti minimi, quelli indicati come obbligatori, lasciando alle amministrazioni la possibilità di individuare obblighi ulteriori di pubblicazione, che possono essere utili alla trasparenza amministrativa dell'Ente o alla prevenzione della corruzione.

E' del resto evidente come lo stesso decreto nel delineare il fine ultimo della trasparenza, volto a favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", legittimi un criterio di lettura molto ampio, di piena apertura dell'amministrazione verso l'esterno e non declinato solamente in forme di mero adempimento puntuale degli obblighi di pubblicazione. In tale ottica l'Amministrazione regionale è impegnata a pubblicare dati ulteriori in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, della propria missione istituzionale e di puntuali richieste di conoscenza di determinate categorie di informazioni emerse dall'ascolto degli stakeholder.

A titolo esemplificativo, i principali ambiti d'intervento, ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dal predetto decreto, potrebbero essere, giusta proposta da parte del Responsabile della Trasparenza e conseguente determinazione dell'Organo di direzione politica i seguenti:

- a) pubblicazione dei corsi di formazione frequentati dal personale con riferimento all'ultimo biennio;

- b) pubblicazione della “dotazione tecnologica” affidata, per via delle funzioni e mansioni lavorative svolte, al personale con riferimento all’ultimo biennio;
- c) pubblicazione delle risultanze dell’Indagine di Customer Satisfaction sulla Trasparenza e Anticorruzione

6. Attività di monitoraggio e vigilanza della Regione Abruzzo su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale

Come è noto l’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 ha subordinato all’adozione di apposite intese, da assumere nell’ambito della Conferenza unificata, gli adempimenti in materia di contrasto al fenomeno corruttivo, con indicazione dei relativi termini da parte delle regioni e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Il legislatore nazionale ha altresì previsto, a carico di talune tipologie di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, vincoli sempre più stringenti in materia di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento e conferimento di incarichi, nonché vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive (cfr. a titolo esemplificativo l’art. 3 bis, comma 6, del D.L. 13/8/2011 n. 138).

In linea con tali premesse normative ed in attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in data 24 luglio 2013 è stata sottoscritta, in Conferenza Unificata, una specifica Intesa con la quale si è stabilito che gli enti sub-regionali debbano assicurare la comunicazione anche alla Regione di riferimento, secondo modalità indicate e pubblicizzate da ciascuna amministrazione regionale, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dei Programmi Triennali per la Trasparenza e l’integrità (PTTI).

A ciò si aggiunga che l’art. 11 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ha stabilito che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nel dettare disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ha stabilito, all’art. 15, che il Responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, curi, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

Anche il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, ha individuato, quali destinatari del Piano, per gli specifici adempimenti previsti dal legislatore o dal Piano medesimo, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate, oltre a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e stabilito che l'amministrazione che esercita la vigilanza debba verificare l'osservanza delle disposizioni di prevenzione della corruzione posti a carico degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

E' dunque necessario, alla luce del descritto quadro normativo, prevedere l'attuazione di un sistema articolato di monitoraggio che permetta la razionalizzazione dei flussi informativi tra la Giunta della Regione Abruzzo e gli enti pubblici regionali, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, in analogia con quanto previsto, seppur solo con riferimento alle società partecipate non quotate, dall'art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

A tal fine, su proposta del Responsabile per la Trasparenza, si adotterà un atto deliberativo che determini, attraverso apposito disciplinare, l'attivazione, per il tramite delle strutture competenti in materia, di un sistema di monitoraggio e vigilanza della Giunta regionale sugli enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico regionale.

La puntuale identificazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo delle regole di trasparenza agli enti economici, alle società controllate e partecipate è definito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14/02/2014, n. 1/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 75 del 31 Marzo 2014.

Alla luce di tale circolare, alla cui lettura è doveroso rimandare, si è individuata quale categoria generale di enti di diritto privato cui devono applicarsi le regole della trasparenza, quella costituita da enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse.